

## DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

### del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”

Oggetto: **Settore FALQ – Prescrizioni fitosanitarie relative all'introduzione di imballaggi in legno non conformi che accompagnano una spedizione - provenienza India – BCP Ancona Porto – DSCE CHEDPP.IT.2023.0031939 - Anno 2023**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

**VISTE** la Delibera CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

**VISTA** la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni” al dott. Andrea Bordoni;

**VISTA** la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l’incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.

**VISTO** il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 19 .Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

**VISTO** il Documento sanitario comune di entrata nr. CHEDPP.IT.2023.0031939 rifiutato in data 21/12/2023.

## DECRETA

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana del materiale di imballaggio, costituito da 28 palette di legno e da assi in legno utilizzate per il fardaggio, che sostiene un carico costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione - codice doganale 6907 e identificato con documento sanitario comune di entrata nr CHEDPP.IT.2023.0031939, di Kg 27.750,00 sbarcata nel porto di Ancona ., container n. DFSU3181420, Sea Waybill n° MEDUUI805190;
- di prescrivere che gli imballaggi della spedizione, come individuata al punto precedente, siano sottoposti alla misura ufficiale di trattamento adeguato conformemente a quanto riportato nella tabella 3 (Sulphuryl fluoride) dell'allegato I della norma internazionale IPPC/FAO – ISPM nr. 15;



- di obbligare l'importatore FRA.EN SRL, via Donnini Citta di Castello (PG) direttamente, o per il tramite dell'Operatore designato responsabile della partita, a trasmettere senza ritardo al Servizio Fitosanitario della Regione Marche - AMAP, la documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura.
- di pubblicare il presente per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'Agenzia, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 19 gli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 15 del D. Lgs. n 19 del 02.02.2021, ovvero con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

Il destinatario delle misure del presente atto ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Andrea Bordoni)*  
*Documento informatico firmato digitalmente*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L. R. n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Decreto Direttore ASSAM n 235 del 02.04.2019;
- Decreto di Dirigente PF SFA ASSAM n 104 del 30.04.2020.
- D. Lgs. n 19 del 02.02.2021;
- Reg. (UE) 2016/2031
- Reg. (UE) 2017/625
- Reg. di Esec. (UE) 2021/127
- Norma ISPM/FAO nr. 15

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", AMAP.

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".



Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

L'effettuazione dei controlli ufficiali, nel punto di ingresso "BCP Ancona Porto", sulle piante, sui prodotti vegetali ed sugli altri oggetti regolamentati provenienti da Paesi terzi costituisce una competenza fondamentali del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e qualità delle produzioni"; le modalità per l'esecuzione dei controlli sono indicati nel titolo XI del Decreto legislativo n. 19/2021.

In data 13/12//2023 il responsabile del carico Roberto Lorenzini dell'agenzia doganale Cad Europool Marche srl p.zza S. Maria 2, Ancona. ha presentato, su incarico dell'importatore FRA.EN srl P.Iva nr. 03783630548, via Donnini, Città di Castello (PG), una notifica di arrivo di una spedizione a rilevanza fitosanitaria tramite il sistema TRACESnt/IMSOC con numero DSCE CHEDPP.IT.2023.0031939.

La spedizione, proveniente dall'India del peso di Kg 27.750,00, trasportata dal container n. DFSU3181420 e sbarcato nel porto di Ancona, è composta da piastrelle e lastre da pavimentazione - codice doganale 6907 - e identificata con documento Sea Waybill n° MEDUUI805190. La spedizione, sorretta da nr. 28 palette in legno e dal relativo materiale in legno di fardaggio è stata ispezionata in data 20/12/2023. A seguito dell'ispezione è risultato che tutto il materiale in legno impiegato per il fardaggio del carico era privo del marchio ISPM/FAO nr. 15 e che alcune palette erano marcate con marchio ISPM/FAO nr. 15 non completamente leggibile.

Pertanto la spedizione non soddisfa le prescrizioni di cui all'art. 3 comma 2 del Reg. (UE) 2021/127.

Per tale motivo è necessario sottoporre la partita ad un trattamento speciale conforme allo standard ISPM/FAO nr. 15. Non essendo possibile effettuare un trattamento di tipo HT nel porto di Ancona è necessario prescrivere l'impiego di Sulphuryl fluoride secondo le modalità previste dalla tabella 3, annex I della medesima norma.

## **Esito dell'istruttoria**

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana del materiale di imballaggio, costituito da 28 palette di legno e da assi in legno utilizzate per il fardaggio, che sostiene un carico costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione - codice doganale 6907 e identificato con documento sanitario comune di entrata nr CHEDPP.IT.2023.0031939, di Kg 27.750,00 sbarcata nel porto di Ancona ., container n. DFSU3181420, Sea Waybill n° MEDUUI805190;
- di prescrivere che gli imballaggi della spedizione, come individuata al punto precedente, siano sottoposti alla misura ufficiale di trattamento adeguato conformemente a quanto riportato nella tabella 3 (Sulphuryl fluoride) dell'allegato I della norma internazionale IPPC/FAO – ISPM nr. 15;
- di obbligare l'importatore FRA.EN SRL, via Donnini Citta di Castello (PG) direttamente, o per il tramite dell'Operatore designato responsabile della partita, a trasmettere senza ritardo al Servizio Fitosanitario della Regione Marche - AMAP, la documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(P.A. Giuliano Stimilli)*

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**  
Nessun allegato

